

denaro a quelli hanno comprà li inviamenti preditti, justa la information habuta et che si haverà da li Provedadorei nostri sora le Vituarie de quelli che in parte o in tutto hanno satisfatto alle obligation sue. Con questa expressa condition, che quelli mancheranno tener li sui inviamenti forniti et vender li oglii a cui ne vorà al pretio sopraditto, per tutto 10 setembrio, siano caduti de poter haver cosa alcuna dellli inviamenti comprati per loro. Et *ex nunc* sia preso, che li Provedadorei nostri sopra le Vituarie et Vicedomini alla Ternaria vechia, principiando il giorno de diman et cussì successive ogni giorno, sotto debito di saeramento, debbano personalmente andar a far la cércha per tutti li inviamenti, ponendo in scrittura come li ritroverano, per potersi delibera quanto di soprà è ditto. Et medesimamente in questo tempo fin alli 10 setembrio li prefati Provedadorei et Vicedomini faciano diligente inquisition in scrittura de tutta la quantità oglii se ritrovano in questa ciltà. Li padroni de tutti li qual siano obligati metter in ternaria miara 500 a ducati 40 el mier, da esserli tolti per rata di tutta la quantità se ritrova in questa ciltà, recevendo li denari dello amontar dil tratto de li oglii come i venderano. Et possino li ditti patroni dei oglii il restante, oltra ditti miara 500, vender in questa ciltà overo extrazer fuora per le terre et lochi nostri dil dominio nostro, come più li parerà tornar a proposito suo. De li qual miara 500 posti in ternaria sia tenuto conto particular, per li scrivani dilla Ternaria, sopra uno libro separato, et sieno fatti vender a menudo per ditto officio a soldi 5 la lira, principiando a dì 11 setembrio proximo, distribuendoli alli botegieri per tutta la terra a parte a parte, come se faceva avanti 1514, ponendoli tal eura et diligentia che non possi esser comessa fraude, non possando quelli botegieri, a chi serano dati, venderne più de lire 2 per cadauno ne andrà a comprar, sotto pena de ducati 10 per ogni fiata contrafarà, la qual pena li sii tolta per li Provedadorei alle Vituarie et Vicedomini, a chi prima serà fatta la conscientia, et divisa un terzo a lo acusador, qual sii tenuto secreto, un terzo alli executori et l'altro terzo alla Signoria nostra, et, non essendo acusador, per mità tra l'acusator (*executor*) et la Signoria nostra, non possendo ditti scrivani a la Ternaria, sotto pena de privation di l'officio suo, far bolletta ad alcun de extrazer oglii se non haverà dato over obligato, et meter in ternaria la sua rata di miera 500 come di sopra è ditto. Et quelli oglii, che contra el presente ordine serano ritrovati

291* 292
serano compiti de vender li miera 500 sopraditti, quali ragionevolmente supplirano per tutto fevrer proximo venturo, aziò non habbi a seguir confusion alcuna, ma quel debito et conveniente modo hanno servà li sapientissimi progenitori nostri a beneficio di habitanti in questa ciltà nostra. Et la presente parte sii publicata a San Marco et Rialto ad intelligentia di cadauno.

esser extrati, sino presi et divisi per contrabando, seben haverano la bolletta dil ditto officio, contra l'ordine presente. Et acciò per lo advenir se dia causa a cadauno di far condur oglii in questa ciltà, sii preso, che tutti li oglii serano conduti per tutto mazo proximo venturo che pagano integro datio de intrada, che fin questo giorno son stà soliti pagar, sì che non pangino angarie, dazio o altro pagamento per intrada, fin tutto el presente mese di mazo, et *similiter* quella sorte oglii che per vigor di le lezé et ordeni nostri non pagano salvò la mità dil dazio dilla intrada, siano *etiam* asolti di l'altra mità per tutto el mese di Iulio proximo venturo, et cussì quelli che per tutto el mese serano conduti di Barbaria et da le parte di Soria, et tutti quelli che da questo giorno in lo advenir condurano o farano condur oglii in questà ciltà, siano obligati metter in ternaria el quinto a dueati 32 el mier, et questo per lo acrescimento è stà fatto alli oglii et monede in questa ciltà, i qual in Puglia et altri lochi coreno alli primi preci. El qual quinto de oglii sii di tempo in tempo distribuiti alli botegieri iuxta el consueto, come se observava inanti el 1514, da esser per lorò venduti a menudo a soldi 4 la lira a lire 2 per cadauno et non più, juxta l'ordine et modo ditto de sopra. Il restante veramente, oltra el quinto serà posto in teroaria *ut supra*, possino li patroni vender in questa ciltà overo extrazer per terre et loci dil Dominio come più tornerà al proposito suo, con l'ordine dille bollette da esserli fatte per l'officio de la Ternaria che di sopra è ditto. La qual provision, di metter el quinto in ternaria a dueati 32 il mier, debba durar fin che altra deliberatione serà fatta per questo Conseio. Declarando che li oglii serano conduti per lo advenir, el quinto serà posto in ternaria sii venduto subito serano compiti de vender li miera 500 sopraditti, quali ragionevolmente supplirano per tutto fevrer proximo venturo, aziò non habbi a seguir confusion alcuna, ma quel debito et conveniente modo hanno servà li sapientissimi progenitori nostri a beneficio di habitanti in questa ciltà nostra. Et la presente parte sii publicata a San Marco et Rialto ad intelligentia di cadauno.

Copia di una lettera di l'orator dil signor duca di Mantua, da Bruselle, alli 7 de agosto 1531, drizata al ditto signor duca.

Qui non è altro, se non che la partita se va approssimando, anchorchè, come per altre mie ho